

Se ne parla ormai da molti anni, fin dal dicembre 1988, quando il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea varò la "Direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernente i prodotti per le costruzioni".

Direttiva che fu poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (L 40) dell'11 febbraio 1989 con il numero 89/106/CEE e recepita nel nostro Paese con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.246. E' trascorso molto tempo, si sono accumulati molti ritardi, ma ora si torna a parlarne con sempre maggiore frequenza. Costruzioni Metalliche ha approfondito il tema con l'ing. Dario Agalbato, direttore dell'IGQ, che da sempre segue la vicenda molto da vicino e che, come segretario dell'SG17, Gruppo di lavoro per il settore prodotti in metallo del GNB (Gruppo degli organismi notificati) dello Standing Committee per le Costruzioni, è direttamente coinvolto nelle problematiche interpretative della Direttiva.

## Che cosa si intende per "Marcatura CE" e come si inquadra nella realtà delle costruzioni in genere e delle costruzioni metalliche più in particolare?

La marcatura CE è un sistema unificato a livello di Unione Europea istituito per consentire ai prodotti industriali di circolare liberamente sul mercato interno dei 15 paesi membri, senza che si rendano necessari ulteriori controlli, né al passaggio delle frontiere tra stato e stato, né (per fare un esempio) all'accettazione in cantiere o in stabilimento.

Quindi, in funzione delle caratteristiche di ogni prodotto, si definisce, tramite una Direttiva, quali siano i controlli cui quel particolare prodotto deve essere sottoposto all'origine e che rendono superflue ulteriori altre verifiche. Si noti che il concetto di libera circolazione non si deve intendere esclusivamente come riferito

Intervista all'ing. Dario Agalbato, Direttore dell'IGQ, su un tema che in molti casi preoccupa le imprese e sul quale occorre fare chiarezza.

## CE marking: nuisance or opportunity?

Interview with Dario Agalbato, head of the IGQ, on a subject that causes some concern to a number of companies and which needs to be clarified.

### I SEI REQUISITI ESSENZIALI PER LE COSTRUZIONI

Ricordiamo, per comodità del lettore, i sei requisiti essenziali prescritti dalla Direttiva 89/106/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L40 del 14/02/89. Un'altra direttiva in materia è la 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale L 220 del 30/08/93) che modifica la Direttiva 89/106/CEE in merito alla marcatura CE di conformità. Le Direttive sono state recepite dalla legislazione nazionale rispettivamente con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.246 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" e con Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n.499 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione".

#### 1. Resistenza Meccanica e stabilità

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

- il crollo dell'intera opera o di una sua parte
- deformazioni di importanza inammissibile
- danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito ad una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati

#### 2. Sicurezza in caso di incendio

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata

- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso

#### 3. Igiene, salute e ambiente

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

- sviluppo di gas tossici
- presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi
- emissione di radiazioni pericolose
- inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo
- difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, di fumi e dei rifiuti solidi o liquidi
- formazione di umidità su parti o pareti dell'opera

#### 4. Sicurezza nell'impiego

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

#### 5. Protezione contro il rumore

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo, di lavoro

#### 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore

L'opera e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti

al passaggio di merci da uno stato nazionale all'altro, ma si applica a tutto il territorio dell'Unione Europea; quindi anche il prodotto che, per ipotesi, deve muoversi all'interno di uno solo degli stati nazionali, deve essere regolarmente marcato. Ciò pone tutti i

produttori, a qualunque paese appartengano, esattamente sullo stesso piano, ma al contempo, impone a tutti lo stesso tipo di controllo per garantire comunque l'utilizzatore finale circa l'idoneità del prodotto allo specifico impiego.

### I MANDATI AL CEN PER IL SETTORE COSTRUZIONI

M100	prodotti prefabbricati di calcestruzzo
M101	porte, finestre e accessori
M102	membrane impermeabilizzanti
M103	prodotti per isolamento termico
M104	appoggi strutturali
M105	camini, condotti e loro prodotti
M106	prodotti di gesso
M107	geotessili
M108	facciate continue
M109	prodotti e componenti per allarme/rilevamento antincendio, impianti antincendio, limitazione del fuoco e del fumo, antiesplorazione
M110	apparecchi sanitari
M111	attrezzature stradali
M112	prodotti in legno per uso strutturale e accessori
M113	pannelli a base di legno
M114	cemento, calce e altri leganti idraulici
M115	acciaio per armature e precompressione
M116	murature e prodotti associati
M118	prodotti per l'evacuazione delle acque usate
M119	pavimentazioni (rivestimenti)
M120	prodotti per strutture metalliche ed accessori
M121	finiture di pareti interne ed esterne e controsoffitti
M122	prodotti per coperture discontinue
M124	prodotti per costruzioni stradali e similari
M125	aggregati (per strade, calcestruzzo, ecc.)
M127	adesivi per edilizia
M128	prodotti per calcestruzzo, malte e assimilati
M129	corpi scaldanti (es.: radiatori)
M131	tubi, serbatoi e accessori per acqua, gas, combustibili (non a contatto con l'acqua per consumo umano)
M/...	vetri per edilizia
M/...	prodotti in contatto con l'acqua per uso umano

#### Mandati orizzontali

M117	resistenza al fuoco
M123	valutazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
M265	trasformazione degli Eurocodici da ENV a EN

Il settore delle costruzioni presenta, tuttavia, peculiarità che lo differenziano da quello più in generale manifatturiero, anche in relazione alle tematiche della libera circolazione dei prodotti. Innanzitutto, mentre nel caso dei manufatti industriali è il prodotto stesso che si muove lungo il processo produttivo e subisce tutte le trasformazioni necessarie fino a raggiungere la sua forma e funzione finale, nel caso delle costruzioni è il cantiere che si muove e che si sviluppa intorno al prodotto finale "immobile" e quindi è il processo che si adatta e assume forma e sostanza differente intorno alla costruzione. Sono, piuttosto, i prodotti, i componenti necessari

alla realizzazione dell'opera finita che possono circolare da un paese all'altro.

Proprio l'immobilità del prodotto finale, la sua impossibilità ad essere trasportato, il suo forte legame con il territorio hanno fatto sì che in tutti i paesi del mondo si creasse, intorno al settore delle costruzioni, una serie di dispositivi legislativi di controllo caratterizzati da un forte spirito protezionista.

Non solo: ovunque il principale committente di opere civili è lo Stato e come tale è lo stesso Stato che dispone quali performance debbano garantire le costruzioni e quali controlli debbano essere condotti su di esse. Ne è conseguito, in passato, che ogni Stato ha messo a punto una legislazione e un sistema di controllo differente dagli altri, ma in generale molto severo per i prodotti destinati alle costruzioni (qui per severo si dovrebbe intendere duro e burocratico, ma spesso incapace di funzionare correttamente, che crea effetti nocivi sulla concorrenza e la libera circolazione delle merci. Infatti la Direttiva prodotti costruzioni è "antica" (1988) ed è quindi stata pensata prima di altre direttive proprio per liberalizzare un mercato che storicamente è locale e non globale). Lo scopo è sempre stato quello di fornire protezione tanto all'industria nazionale, quanto al cittadino (in questo caso l'accento è posto sui requisiti di qualità e di sicurezza della costruzione).

La Direttiva 89/106/CEE ha l'obiettivo di portare (come previsto dall'art. 100A del Trattato di Roma) ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in merito ai prodotti per le costruzioni. Come ogni altra Direttiva dell'Unione Europea, è una disposizione quadro, che ogni stato trasforma in legge secondo modalità proprie. In Italia è stata recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993.

Ciò che è importante sottolineare è che la Direttiva "Prodotti per le costruzioni" pone le basi per una regolamentazione unificata, fondata sul principio che l'opera civile nasce da un progetto concepito con criteri omogenei per tutti gli stati; è costruita con componenti, prodotti e materiali che rispondono agli stessi criteri di sicurezza e attitudine all'uso e che quindi possono essere scambiati liberamente

nel grande mercato interno europeo. Ogni prodotto deve essere controllato all'origine e, se risulta conforme ai requisiti prestabiliti, riceve la marcatura CE: sarà quindi accettabile direttamente e senza ulteriori verifiche e accertamenti, in qualunque paese membro dell'Unione Europea.

Ma – e qui è una peculiarità del settore delle costruzioni – sono i prodotti, i materiali, i componenti della costruzione ad essere marcati, non la costruzione stessa, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri settori industriali, dove ad essere marcato è il prodotto finale pronto all'uso.

#### Ciò significa che il marchio CE non garantisce circa la sicurezza delle opere di costruzione?

L'obiettivo principale della marcatura CE è garantire la libera circolazione dei prodotti, assicurando gli utilizzatori in merito alla rispondenza ai requisiti previsti. In quest'ottica, per quanto riguarda il mondo delle costruzioni, abbiamo già detto che sono i materiali e i componenti che devono essere marcati, non l'opera finita che, per sua stessa natura, non deve circolare. La Direttiva "Prodotti per le costruzioni" specifica che la marcatura CE garantisce che "i prodotti destinati ad essere impiegati in opere possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati, possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti". La chiave di comprensione è in quel "se adeguatamente progettate e costruite" e nel richiamo a specifiche regolamentazioni relative alle diverse tipologie di opere. La marcatura CE non entra nel merito di questi aspetti, ma garantisce sull'idoneità dei prodotti impiegati.

E' importante, tuttavia, il richiamo ai "requisiti essenziali", mediante i quali la "Direttiva prodotti da Costruzione" estende la propria competenza alle realizzazioni che contengono i prodotti in questione. Sono infatti le costruzioni che, ben progettate e ben realizzate, utilizzando materiali e componenti con marchio CE, devono soddi-



sfare i sei requisiti essenziali di

1. resistenza meccanica
2. sicurezza in caso di incendio
3. igiene, salute e ambiente
4. sicurezza nell'impiego
5. protezione contro il rumore
6. risparmio energetico e ritenzione del calore.

### **Questi "sei requisiti" sono validi per tutti e uguali per tutti?**

In linea di principio, sì; ma per tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche, di abitudini di vita e dei diversi livelli di protezione esistenti a livello locale, per ogni requisito essenziale è possibile prevedere la determinazione di "classi prestazionali" in sede di norme tecniche. Le classi consentono agli Stati Membri di definire i livelli di prestazione delle opere nell'ambito dei loro territori. Nell'adozione di norme tecniche, in particolare quelle di progettazione, è lasciata una buona discrezionalità ai singoli paesi, anche in considerazione del fatto che non ha senso parlare di libera circolazione dell'opera finita.

Esiste un "Comitato permanente per le costruzioni", istituito dalla Direttiva, che ha il compito - dato che i requisiti essenziali sono espressi in modo molto generico - di approvare documenti interpretativi che diano forma applicativa a livello tecnico dei requisiti essenziali. Tali documenti interpretativi costituiscono la base per permettere alla Commissione la stesura dei "mandati" al CEN o all'EOTA rispettivamente per la messa a punto delle norme tecniche o per la stesura degli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

### **Come mai dopo tanti anni dalla sua pubblicazione sulla GUCE, ancora oggi la Direttiva non è pienamente operativa?**

E' vero. La pubblicazione della direttiva risale al 1989 e il suo recepimento nella legislazione italiana è del 1993. Inoltre l'art.22 della direttiva prevedeva che essa entrasse in vigore entro trenta mesi dalla decisione del Consiglio, vale a dire entro aprile 1990 e che entro il 31 dicembre 1993 si provvedesse alle modifiche rivelatesi necessarie dopo tre anni di applicazione. Nessuno dei due termini è stato rispettato e i tempi si sono dilatati a dismisura. Il problema di

fondo è che mancano ancora molte delle norme tecniche di riferimento e pertanto la Direttiva non può essere resa operante. In questi anni si è lavorato alacremente per predisporre le necessarie norme armonizzate, ma è noto che i tempi di messa a punto di una norma sono sempre molto lunghi. Ora, però, l'iter della maggior parte delle norme si sta avviando a conclusione e questo è il motivo per cui è ormai tempo per le imprese di cominciare a prestare la giusta attenzione alla problematica per non farsi cogliere impreparate. L'IGQ in proposito è disponibile ad un contatto informativo costante con le associate ACAI.

### **Una volta rese disponibili le necessarie norme armonizzate, come funziona "il meccanismo" della direttiva?**

E' il fabbricante (o il suo mandatario nella UE se il produttore è extracomunitario) che si assume l'incarico e l'onere di apporre la marcatura CE e con ciò si assume interamente tutta la responsabilità dell'immissione sul mercato di quel prodotto. Sia l'organizzazione, cioè il sistema produttivo, del produttore, sia il prodotto devono essere assoggettati ad una serie di controlli e verifiche al termine dei quali viene rilasciato un "attestato di conformità". Si tratta di un documento che dichiara che il prodotto è conforme alla norma armonizzata e che, quindi, deve essere ritenuto conforme ai requisiti essenziali. Può essere una semplice dichiarazione di conformità oppure una vera e propria certificazione. Nel primo caso viene fatta direttamente dal produttore con l'eventuale intervento di un organismo di ispezione o di un laboratorio di prova. Nel secondo caso è rilasciata da un ente di certificazione. Comunque sia, è sempre il fabbricante che appone la marcatura CE e con ciò garantisce l'utilizzatore che il prodotto è idoneo ad essere impiegato per lo scopo previsto. Il prodotto marcato circola liberamente, senza essere bloccato per ulteriori accertamenti e controlli e può essere utilizzato senza che l'utilizzatore sia tenuto ad effettuare altre verifiche. Quest'ultimo fatto per l'Italia costituisce una rilevante opportunità. In effetti, con la marcatura CE non saranno più necessarie le procedure di accettazione in cantiere.

Resta comunque per l'impresa costruttrice il diritto (e spesso il dovere) di accertare, quando lo ritenga necessario, la qualità del prodotto o del materiale approvvigionato, tramite prove, controlli e verifiche, ovviamente a suo carico e quindi la Direttiva non lede il diritto di chi acquista e non "imponere" al mercato i prodotti. Resta invece fermo il principio che nessuna autorità nazionale o regionale può disporre controlli addizionali nel territorio di propria competenza.

### **Tutto ciò quali oneri comporta per il produttore?**

Va detto innanzitutto che il controllo sui prodotti con la Direttiva CE sarà fatto una sola volta, indipendentemente dal paese d'origine e dal paese di destinazione. Inoltre il produttore è libero di scegliere un ente di controllo di uno qualsiasi dei paesi della Unione Europea, nella certezza che la conformità dichiarata da questo ente sarà sempre riconosciuta ovunque nella UE. Già questo fatto è una notevole semplificazione rispetto alla realtà attuale. I produttori sanno bene che oggi sono sovente costretti a sottoporre i propri prodotti ad una serie lunghissima di enti di controllo, almeno tanti quanti sono i paesi in cui esportano. Senza contare che ogni visita di controllo in azienda presuppone che si dedichino risorse di tempo e di personale qualificato, messo a disposizione degli ispettori, quindi un ulteriore aggravio degli oneri. In questo senso l'entrata in vigore della Direttiva CE per le aziende sarà una vera e propria "manna": sarà infatti sufficiente un solo controllo che sostituirà completamente tutti i controlli di tutti i paesi cui quel prodotto è destinato, con un considerevole snellimento, quindi, anche degli oneri per così dire "burocratici".

### **A chi dovranno rivolgersi le aziende per far svolgere il controllo previsto dalla Direttiva CE?**

Ogni stato nazionale affida la funzione di controllo a soggetti qualificati, pubblici o privati, con modalità che ogni stato ha definito. Possono essere enti di certificazione, società, associazioni, laboratori e sono identificati come "organismi notificati". L'elenco di

**COMITATI TECNICI  
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

CEN/TC 33	porte, finestre, elementi di chiusura e accessori
CEN/TC 50	pali per illuminazione
CEN/TC 51	cemento e calci
CEN/TC 67	piastrelle di ceramica
CEN/TC 72	sistemi automatici di rilevamento incendio
CEN/TC 88	prodotti per isolamento termico
CEN/TC 89	prestazioni termiche degli edifici e dei componenti edilizi
CEN/TC 104	calcestruzzo
CEN/TC 112	pannelli a base di legno
CEN/TC 124	strutture di legno
CEN/TC 125	murature
CEN/TC 129	vetro per edilizia
CEN/TC 134	rivestimenti di pavimenti, tessili e resili
CEN/TC 135	esecuzione di strutture di acciaio
CEN/TC 155	tubazioni di plastica
CEN/TC 163	apparecchi sanitari
CEN/TC 164	adduzione dell'acqua
CEN/TC 165	impianti di evacuazione dell'acqua
CEN/TC 166	camini, condotti e loro prodotti
CEN/TC 167	appoggi strutturali
CEN/TC 175	legno tondo e segato
CEN/TC 177	prodotti prefabbricati di calcestruzzo aerato o autoclavato o alleggerito
CEN/TC 178	elementi per pavimentazioni esterne
CEN/TC 185	elementi di fissaggio meccanici
CEN/TC 189	geotessili e prodotti associabili
CEN/TC 191	sistemi fissi di estinzione incendi
CEN/TC 192	attrezzature per servizi antincendio
CEN/TC 210	contenitori per liquidi in PRFV
CEN/TC 217	superfici per aree sportive
CEN/TC 221	recipienti metallici prefabbricati
CEN/TC 226	attrezzature stradali
CEN/TC 229	prodotti prefabbricati di calcestruzzo
CEN/TC 241	gesso e prodotti a base di gesso
CEN/TC 246	pietre naturali
CEN/TC 254	membrane impermeabili flessibili
CEN/TC 256	prodotti per impieghi ferroviari
CEN/TC 265	recipienti metallici per liquidi costruiti in loco
CEN/TC 266	serbatoi fissi di materiale termoplastico
CEN/TC 267	tubazioni e condotte industriali
CEN/TC 297	camini industriali autoportanti
CEN/TC 323	pavimenti sopraelevati
ECISS/TC 1	prove sull'acciaio
ECISS/TC 10	acciaio strutturale - qualità
ECISS/TC 11	acciaio strutturale, sezioni
ECISS/TC 12	acciaio strutturale per applicazioni sotto pressione: prodotti piatti, dimensioni e tolleranze
ECII/TVC 13	acciaio - prodotti piatti lavorati a freddo
ECISS/TC 15	vergella - prescrizioni qualitative, dimensioni e prove
ECISS/TC 19	acciaio per armatura del calcestruzzo
ECISS/TC 23	acciaio per trattamento termico, acciai legati, acciai automatici - prescrizioni qualitative
ECISS/TC 27	prodotti piani rivestiti - prescrizioni qualitative, dimensioni e prove
ECISSTC 28	prodotti fucinati e stampati a caldo
ECISS/TC 29	tubi di acciaio e loro raccordi
ECISS/TC 30	filati di acciaio
ECISS/TC 31	getti di acciaio

tali organismi è comunicato a Bruxelles e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Purtroppo, a questo proposito, bisogna registrare uno scoglio: la Commissione europea non ha ritenuto di dover stabilire una modalità unica per qualificare gli organismi di controllo. Ciò comporta il rischio che vi siano, in futuro, disparità nella linea di condotta degli enti dei diversi paesi; disparità che potrebbero ripercuotersi negativamente sulle aziende produttrici, creando ineguaglianze. Lo stato che imponesse ai propri organismi notificati regole eccessivamente severe rispetto alla media europea, finirebbe col danneggiare i propri produttori, i quali, per trarsi d'impaccio, potrebbero legittimamente decidere di rivolgersi a enti di controllo di altri paesi, ritrasferendo così il danno sugli organismi di controllo. Risulta quindi chiaro che la grande novità sarà una concorrenza libera e vivacissima anche tra organismi di controllo notificati dei diversi paesi, ivi compresi quelli candidati ad entrare a far parte dell'Unione Europea, come Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, ecc.

Ne deriva che con l'entrata in vigore della Direttiva CE, ogni intervento protezionista da parte di uno degli stati nazionali, finirà per volgersi a danno proprio dei produttori di quel paese e dei suoi organismi di controllo notificati. E' la dimostrazione che la Direttiva CE contribuirà in modo determinante a rendere irreversibile la tendenza alla realizzazione del mercato unico e a rendere veramente libera la circolazione dei prodotti al suo interno

**Come può configurarsi un legame tra Marcatura CE e Certificazione di Sistema ISO 9000? E con i marchi volontari di prodotto (pensiamo in particolare ai Marchi ACAI: CISI, SQ Ponteggi, QS Pali)?**

Premesso che il settore ponteggi non è interessato dalla Direttiva e che, quindi, il problema non riguarda il marchio SQ Ponteggi, va osservato innanzitutto che la Direttiva è nata in un momento in cui le norme ISO 9000 non erano ancora molto diffuse a livello mondiale. Tuttavia sembra precorrere i tempi, laddove delinea la necessità che esista un sistema di

controllo della produzione nella fabbrica. In seguito è stato sancito in sede comunitaria che un'azienda che disponga di un sistema di controllo della produzione conforme alla norma ISO 9001 e che tenga in debito conto i requisiti espressi dalle norme armonizzate, vada considerata conforme ai requisiti del sistema di controllo della produzione come indicati nella Direttiva.

Per quanto riguarda i marchi volontari, invece, non bisogna dimenticare che questi sono, per l'appunto, volontari, mentre non lo è la Marcatura CE. Quindi sono da considerare separatamente. Certo sarà buona cosa da parte di chi rilascia i marchi di prodotto far sì che questi marchi contengano la Marcatura CE al loro interno. Vi è, però, un problema. La marcatura CE deve essere rilasciata obbligatoriamente da un Ente Notificato. Il marchio di prodotto volontario è di norma rilasciato da istituzioni private. Per restare ad esempi vicini, è la stessa ACAI che rilascia i marchi CISI e QS Pali e, in quanto associazione di produttori, difficilmente potrà avere le caratteristiche tecniche per essere ammessa tra gli organismi di controllo notificati. Premesso che la marcatura CE è obbligatoria, e quindi deve essere "condicio sine qua non" per la concessione di qualunque altro marchio, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni. Per esempio, si potrebbe prevedere una formula di accordo tra ACAI e un ente notificato (che potrebbe essere IGQ, come qualunque altro organismo notificato di qualunque paese dell'UE) per la concessione contestuale (ognuno per la parte che gli compete) di Marcatura CE e di Marchio di Prodotto Volontario. IGQ, infatti, conta di poter avere la necessaria notifica da parte del governo italiano, anche in considerazione del fatto che da molti anni sta lavorando su questa materia e già oggi opera secondo le modalità che la direttiva segnala come condizione necessaria.

**Fin qui le indicazioni di carattere generale, valide per tutti. Possiamo scendere più nei dettagli tecnici che riguardano i settori rappresentati da ACAI? Per quanto si è detto, non dimentichiamo che sono soggetti a marcatura i prodotti. Nel caso**



delle carpenterie in acciaio, quelli che sono soggetti a marcatura, dunque, sono i prodotti di ferriera. Se lo debbano essere anche elementi composti, più complessi, quali potrebbero essere, per fare un esempio a caso, capriate preassemblate in stabilimento a catalogo, è un quesito che ancora ad oggi non ha avuto una risposta. Il Comitato Permanente per le Costruzioni della Commissione Europea, di cui fanno parte due rappresentanti per ogni paese membro (per l'Italia un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e uno del Ministero delle Attività produttive), è il promotore dell'attività del Gruppo degli Enti Notificati che ha la funzione di affrontare e regolare questioni e quesiti di tipo tecnico, fornendo chiavi interpretative univoche. Il Gruppo è articolato in SG (Sectorial Group) cui partecipano gli organismi che più da vicino di occupano delle varie categorie di prodotti omogenei. Tra questi, l'SG17 si occupa specificamente di prodotti di metallo per carpenteria strutturale.

Tuttavia ne sono escluse le facciate continue, che rientrano nel Gruppo SG05 "Cladding", mentre sono di competenza dell'SG14 gli acciai per cemento armato. Dal lavoro di questi Gruppi avremo presto un'indicazione interpretativa certa.

Un altro "grande enigma" che è all'attenzione del Gruppo Enti Notificati è la complessa ed ampia realtà dei centri di prelaborazioni. Il quesito di base è: il centro servi-

zi deve o no essere equiparato a fatto ad un produttore e quindi deve o no porre la marcatura sui "pezzi" che predispone? Un'altra analoga questione, nel settore della sagomatura del tondino da c.a. in stabilimento, è stata risolta decretando che il sagomatore deve garantire l'origine del proprio prodotto approvvigionandosi solo di materiale già provvisto di marcatura CE. Si prevede inoltre un sistema di qualificazione iniziale dei sagomatori e controlli ripetuti nel tempo.

Ma problemi di questo genere - che sono innumerevoli - non devono al momento attuale preoccupare più di tanto le aziende, in quanto da parte dei Gruppi di lavoro preposti vi è molta attenzione per tutte le "zone d'ombra" che ancora permangono. Inoltre, ribadisco la disponibilità di IGQ ad essere sempre al fianco delle associate ACAI per aiutarle a capire e risolvere ogni problema.

#### **Quindi che consiglio possiamo dare alle associate all'ACAI?**

Essenzialmente direi che, dal punto di vista tecnico, c'è soltanto da essere attenti alla pubblicazione delle norme e all'entrata in vigore ufficiale delle norme rese armonizzate relativamente ai vari prodotti. Vorrei invitare gli associati ACAI a tenersi aggiornati (tramite l'Uni o, meglio ancora, l'Unisider) sull'evoluzione delle norme e soprattutto sui tempi previsti per la pubblicazione.

E' già operante la norma sugli appoggi strutturali, ma il Ministero

non ha ritenuto di notificare alcun organismo di controllo, optando per eseguire in prima persona le necessarie verifiche.

Le scaffalature industriali sono coinvolte nella Direttiva solo se autoportanti, cioè nella misura in cui ricadono nell'ambito delle strutture. Tuttavia, la Direttiva parla di "attrezzature di stoccaggio" che devono essere soggette alla marcatura. Dunque è realistico aspettarsi che, qualora fossero messe a punto specifiche norme armonizzate per le diverse tipologie di scaffalature, queste debbano prevedere l'obbligo di marcatura CE.

Ponteggi e opere provvisorie in genere sono esclusi esplicitamente dalla Direttiva che si riferisce espressamente a prodotti "...permanentemente incorporati nell'opera..." escludendo, di fatto, ogni tipo di attrezzatura provvisoria. Inoltre, per queste tipologie di prodotti è considerata preponderante la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, per la quale non è prevista a livello di Trattato di Roma, nessuna forma di armonizzazione: ogni stato resta libero di imporre le proprie regole in tema di sicurezza. Le casseforme mobili ricadono, se mai, nell'ambito della Direttiva Macchine, ma non in quella "prodotti da costruzione" per quanto si è detto.

I pali per illuminazione entrano in pieno nella Direttiva "Prodotti per le costruzioni"; barriere stradali e sistemi antirumore vi sono coinvolti a diversi livelli di controllo, secondo la tipologia di prodotto; i pannelli coibentati, come noto, sono soggetti a "benestare tecnico", in quanto prodotti brevettati.

In conclusione, ribadisco l'invito alle imprese associate all'ACAI. Il tempo incomincia a stringere, poiché l'iter delle diverse norme armonizzate è in ogni caso ad un buon punto di evoluzione.

Dunque seguiamo con attenzione gli sviluppi per non farci cogliere impreparati, ma non enfatizziamo oltre misura i motivi di preoccupazione.

Vi sono appositi organismi internazionali che stanno esaminando tutti i punti di difficoltà, con la determinazione di risolvere ogni problema e ogni incertezza in tempo utile. E teniamoci in contatto costante. L'IGQ, ripeto, è disponibile alla massima cooperazione in questa materia.

#### **...MA UNA PREOCCUPAZIONE RESTA...**

Per quanto riguarda in particolare il caso italiano, vi è un motivo di preoccupazione che riguarda da vicino le imprese di costruzione e le associate ACAI. Dal 1993 (anno di recepimento della Direttiva) ad oggi, nessun governo ha notificato alcun ente di controllo (se si fa eccezione per il Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, l'ICITE e il Servizio Tecnico del Ministero dell'Industria, che hanno avuto una notifica "de iure" e non a seguito di una seria e circostanziata qualifica). Si tratta di un fatto che introduce un grave spunto di distorsione nella concorrenza fra enti di controllo, aggravando il rischio di disparità di linea di condotta dei diversi organismi notificati, senza contare che il ritardo con cui lo stato italiano sta procedendo alla notifica degli enti, rischia di far trovare tutti impreparati al momento dell'entrata in vigore della direttiva. Qui è, forse, il vero motivo di preoccupazione per le aziende italiane: il non poter sapere per tempo chi saranno i loro interlocutori ai fini dell'ottenimento della marcatura CE. Gli stessi enti di controllo non hanno la possibilità di prepararsi tecnicamente e organizzativamente, di predisporre le risorse, di adeguare la propria struttura, di dotarsi delle necessarie professionalità per poter gestire questa delicata attività.

Le associazioni di categoria del settore delle costruzioni da tempo stanno operando, tramite la loro federazione FINCO, per sciogliere questo delicatissimo nodo.